



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA

ORDINANZA N° 18/2013

Il Capitano di Vascello (CP) Raffaele MACAUDA, Capo del Compartimento Marittimo di AUGUSTA;

- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste le circolari prot. n. 5203674 del 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8, prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e prot M_TRA-PORTI n. 2349 del 26/02/2013, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i.;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI N. 2349 del 26/02/2013, riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2013–2015;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Ormeggiatori del Porto di AUGUSTA, sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- visto il Decreto n. 16/09 del 22 maggio 2009 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di AUGUSTA, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori di AUGUSTA di cui all'Ordinanza n. 05/11 del 21 gennaio 2011 devono essere aggiornate;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/03/2013 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori di AUGUSTA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di AUGUSTA, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2014 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	Dal 01/07/2014 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€	€
1	500	30,00	31,50
501	1.500	91,00	95,00
1.501	3.000	166,00	173,00
3.001	5.000	234,00	244,00
5.001	7.000	361,00	376,50
7.001	10.000	433,50	452,00
10.001	15.000	488,00	509,00
15.001	20.000	553,50	577,50
20.001	25.000	611,00	637,50
25.001	30.000	708,50	739,00
30.001	35.000	809,50	844,50
35.001	40.000	909,50	948,50
40.001	45.000	1.009,50	1.053,00
45.001	50.000	1.109,50	1.157,50
50.001	60.000	1.307,50	1.364,00

Fino al 30/06/2014: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 20,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2014: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 21,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Augusta alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

		Fino al 30/06/2014	Dal 01/07/2014
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	500	17,50	17,50
501	1.500	53,50	53,50
1.501	3.000	98,00	98,00
3.001	5.000	138,00	138,00
5.001	7.000	212,50	212,50
7.001	10.000	255,50	255,50
10.001	15.000	288,00	288,00
15.001	20.000	326,00	326,00
20.001	25.000	360,00	360,00
25.001	30.000	418,00	418,00
30.001	35.000	477,00	477,00
35.001	40.000	536,50	536,50
40.001	45.000	595,50	595,50
45.001	50.000	654,00	654,00
50.001	60.000	771,00	771,00

Fino al 30/06/2014: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 12,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2014: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 12,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Per l'ormeggio di navi affiancate ad altre navi in porto, la tariffa di servizio sarà aumentata del 50%.

Per le operazioni speciali extra ormeggio e disormeggio con motobarca, qualora richieste dal comando nave, si applica una tariffa di € 213,50 per ora o frazione.

Per l'impiego della motobarca di supporto per disagi ai pontili dovuti al non funzionamento del sistema di recupero dei cavi si applica una tariffa di € 234,50 per ora o frazione.

In caso di particolari prestazioni non espressamente previste dalla presente Ordinanza il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 24 maggio, Santo Patrono di Augusta;
 7. il 2 giugno festa della Repubblica;
 8. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 9. il 1 novembre, Ognissanti;
 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 66,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alla prima ora. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre la prima ora, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 33,50 per ogni mezzora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

L'Ordinanza n. 05/11 del 21 gennaio 2011 è abrogata.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

AUGUSTA, li 28/02/2013

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Raffaele MACAUSA

